



**COMUNE DI SASSARI**

# **STATUTO**

***CONSORZI STRADE VICINALI***

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale  
n. 16 del 27 marzo 2012*

## I N D I C E

|         |  |      |    |
|---------|--|------|----|
| Art. 1  | Ambito di applicazioni   | Pag. | 3  |
| Art. 2  | Scopo del Consorzio  | Pag. | 3  |
| Art. 3  | Comprensorio del Consorzio                                       | Pag. | 3  |
| Art. 4  | Durata del Consorzio   | Pag. | 3  |
| Art. 5  | Sede del Consorzio   | Pag. | 4  |
| Art. 6  | Gli utenti   | Pag. | 4  |
| Art. 7  | Entrate consortili   | Pag. | 4  |
| Art. 8  | Spese consortili   | Pag. | 5  |
| Art. 9  | Criteri per la ripartizione dei contributi a carico degli utenti | Pag. | 5  |
| Art. 10 | Variazioni del campione di contribuenza                          | Pag. | 5  |
| Art. 11 | Organi del Consorzio   | Pag. | 6  |
| Art. 12 | Composizione dell'Assemblea                                      | Pag. | 6  |
| Art. 13 | Attribuzioni dell'Assemblea                                      | Pag. | 6  |
| Art. 14 | Convocazione dell'Assemblea                                      | Pag. | 7  |
| Art. 15 | Presidenza dell'Assemblea  | Pag. | 7  |
| Art. 16 | Riunioni dell'Assemblea  | Pag. | 7  |
| Art. 17 | Validità delle sedute dell'Assemblea                             | Pag. | 7  |
| Art. 18 | Sedute dell'Assemblea  | Pag. | 8  |
| Art. 19 | Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione          | Pag. | 8  |
| Art. 20 | Convocazione del Consiglio di Amministrazione                    | Pag. | 9  |
| Art. 21 | Verbali del Consiglio di Amministrazione                         | Pag. | 9  |
| Art. 22 | Nomina del Presidente del consorzio                              | Pag. | 9  |
| Art. 23 | Attribuzioni del Presidente                                      | Pag. | 10 |
| Art. 24 | Composizione del Collegio dei Revisori dei conti                 | Pag. | 10 |
| Art. 25 | Rimborso spese   | Pag. | 10 |
| Art. 26 | Decadenza dalle cariche  | Pag. | 10 |
| Art. 27 | Nomina del Segretario  | Pag. | 11 |
| Art. 28 | Ulteriori competenze dei Consorzi                                | Pag. | 11 |
| Art. 29 | Controllo sugli organi e atti del Consorzio                      | Pag. | 12 |
| Art. 30 | Esercizio finanziario  | Pag. | 12 |
| Art. 31 | Esazione delle entrate   | Pag. | 12 |
| Art. 32 | Norme da applicare ai lavori                                     | Pag. | 13 |
| Art. 33 | Comitato dei Presidenti  | Pag. | 13 |
| Art. 34 | Assemblea dei Presidenti   | Pag. | 13 |
| Art. 35 | Riunioni del coordinamento                                       | Pag. | 13 |
| Art. 36 | Entrata in vigore  | Pag. | 13 |
| Art. 37 | Norma di rinvio  | Pag. | 14 |

## Art. 1

## Ambito di applicazioni

Il presente Statuto, in conformità della deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 27 marzo 2012, resa esecutiva il \_\_\_\_\_ con provvedimento del \_\_\_\_\_, si applica ai Consorzi Strade Vicinali di pubblico transito nel comprensorio del Comune di Sassari, costituiti e costituendi in forza del D.L.igt. 1 settembre 1918, n° 1446, e del disposto dell'art. 14 della legge del 12/02/1958 n. 126.

I predetti Consorzi sono caratterizzati dagli elaborati di seguito riportati relativi a ciascun Consorzio.

- a) Planimetria su stralcio aerofotogrammetrico aggiornato con l'individuazione della viabilità del Consorzio;
- b) Planimetria catastale con inserimento dei nomi degli Utenti su ciascuna particella;
- c) Relazione dello stato di fatto prodotta dall'ufficio tecnico del Comune.

## Art. 2

## Scopo del Consorzio

Scopo del Consorzio è quello di provvedere alle necessarie opere di manutenzione, ricostruzione e sistemazione delle strade vicinali, aperte al pubblico transito, a termine delle vigenti disposizioni.<sup>1</sup>

## Art. 3

## Comprensorio del Consorzio

Sono compresi nel vincolo consortile, tutti i beni immobili del rispettivo comprensorio indicati negli elaborati citati nel precedente art. 1. La planimetria catastale deve essere aggiornata allo stato effettivo ed attuale della proprietà e comprendere quindi terreni, fabbricati, case di civile abitazione, aziende agricole, artigianali, industriali e commerciali ricadenti all'interno del comprensorio.

## Art. 4

## Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

---

<sup>1</sup> Cfr. da Rocca edizione 1996 pag. 334

L'attività del Consorzio cesserà qualora venga modificata la classificazione della strada secondo le previsioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, D.lg. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i, e relativo regolamento d'attuazione.

#### Art. 5

##### Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa presso il Comune di Sassari e presso gli uffici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, agibili ed idonei a norma di legge nonché dotati di tutti gli strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Tale sede è ufficio pubblico e nessun atto può essere asportato dalla sede stessa.

#### Art. 6

##### Gli utenti

Sono Utenti e quindi inseriti nel ruolo di contribuenza:

- a) Coloro che godono di un uso effettivo della strada per recarsi agli immobili dei quali siano proprietari o sui quali detengano un diritto reale di godimento, sia che si trovino o meno contigui alla strada stessa.<sup>2</sup>  
Coloro che godono di un uso potenziale della strada in quanto, essendo il loro fondo fronteggiante la strada stessa, potrebbero crearvi un accesso.<sup>3</sup>
- b) Coloro che, costituiti in nucleo familiare autonomo, godono dell'uso della strada al fine di recarsi alla propria residenza.
- c) Coloro che, per accedere al proprio fondo, usufruiscono di due o più accessi ricadenti su Consorzi diversi sono Utenti di ciascun Consorzio in misura del 50%.<sup>4</sup>

#### Art. 7

##### Entrate consortili

Alle spese consortili si provvede mediante:

- a) I contributi ordinari e straordinari degli Utenti;

<sup>2</sup> Cfr. da Rocca edizione 1996 pag. 158 e segg.

Art. 51 LL.PP. 20/03/1965.

TAR Friuli Venezia Giulia 24/07/1989 n. 277.

<sup>3</sup> Consiglio di Stato e Corte Cassazione sez. II 18/04/1953.

<sup>4</sup> Sarà compito del C.d.A. di ogni consorzio stabilire la quota di ciascuna tipologia anche tenendo presente l'art. 9 del D.L. lgt. 1918.

- b) Il contributo del Comune, nella misura del 50%<sup>5</sup>, per le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle strade consortili, come stabilito dal D.lgt. n. 1446 del 1918.
- c) Partecipazione del Comune alle spese di funzionamento e di gestione nella misura massima di € 700,00 per ciascun Consorzio, previo reperimento delle risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione Comunale;

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) verranno erogati dal Comune presentando la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno precedente, unitamente agli altri documenti necessari; la richiesta dei contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione oltre alla presentazione della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso e del Conto Consuntivo dell'anno precedente.

#### Art. 8

##### Spese consortili

Alle spese occorrenti per i lavori di competenza consortile, nonché per quelle di gestione inerenti al Consorzio, si provvede mediante una quota di contribuzione a carico dei singoli Utenti, unitamente alla somma dei contributi ottenibili dal Comune o da altri Enti.

#### ART. 9

##### Criteri per la ripartizione dei contributi a carico degli utenti

La ripartizione dei contributi ordinari e straordinari a carico degli Utenti viene fatta per ciascuno di essi sulla base delle classi di ampiezze territoriali risultanti dal ruolo di contribuzione di ciascun Consorzio. Detto ruolo terrà conto delle superfici di proprietà dei singoli Consorziati e dell'utilità che gli Utenti traggono o possono trarre dall'uso della strada medesima. Ogni Consorzio avrà un proprio regolamento e potrà stabilire una diversa modalità di ripartizione delle spese in riferimento a situazioni particolari ed alle singole specificità.

#### Art. 10

##### Variazioni del campione di contribuzione

Ogni variazione all'elenco degli Utenti può essere fatta d'ufficio tramite l'acquisizione dell'atto pubblico che la certifica, sia che questo venga fornito dall'interessato, sia che venga reperito con indagine ipocatastale. Le spese relative alla variazione saranno recuperate addebitandole agli inadempienti mediante iscrizione a ruolo.

<sup>5</sup> Deliberazione del Consiglio Comunale di Sassari n. 104 del 14/07/1967

## Art. 11 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea, Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, Il Collegio dei Revisori dei conti.

## Art. 12 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Utenti iscritti nel campione di contribuenza approvato di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Gli Utenti potranno farsi rappresentare con delega scritta da un altro Utente o da un proprio familiare, parentele fino al primo grado, (coniuge, genitore, figlio) anche se non residente nel Consorzio. La delega deve essere conferita per iscritto; può essere permanente, nel qual caso dovrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione ed il delegato dovrà essere Utente del Consorzio ovvero familiare convivente dell'Utente medesimo. La delega permanente è valida fino a revoca scritta ovvero fino a che il delegante non cessi di far parte del Consorzio.

I delegati in modo permanente possono essere chiamati a far parte degli organi statutari del Consorzio.

Il delegato non può rappresentare più di tre (3) Utenti, oltre se stesso.

## Art. 13 Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Nomina del Presidente;
- 2) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina dei Revisori dei Conti;
- 4) Approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo;
- 5) Impegni e vincoli oltre cinque (5) anni;
- 6) Approvazione dei programmi triennali;
- 7) Autorizzazione a stare in giudizio.
- 8) Proposte di variazioni allo Statuto e/o al Regolamento.

## Art. 14

## Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio a mezzo lettera semplice (posta prioritaria) posta elettronica certificata e/o avviso su stampa locale e/o cartelli affissi lungo la strada consortile, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea; per i casi d'urgenza saranno sufficienti 72 ore di preavviso.

Tale convocazione sarà diretta ad ogni Utente e dovrà contenere l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione a distanza non inferiore ad un'ora.

## Art. 15

## Presidenza dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, e in sua assenza o impedimento dal Consigliere anziano.

## Art. 16

## Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e degli altri punti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di Utenti che ne rappresenti almeno un terzo. La richiesta può anche essere fatta dal Sindaco del Comune sede del Consorzio e in tal caso l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico di tale convocazione, previo accordo con la segreteria del Consorzio. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

## Art. 17

## Validità delle sedute dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Utenti.

In mancanza del numero legale in prima convocazione, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di Utenti convenuti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le particolari maggioranze richieste all'art. 6 del D.L. lgt. 1918 n. 1446 e s.m.i.

## Art. 18

## Sedute dell'Assemblea

Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche. Le deliberazioni vengono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le cariche statutarie che vengono adottate a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non decida diversamente.

I risultati delle votazioni vengono proclamati, previo scrutinio dal Presidente assistito da due scrutatori.

Le schede di votazione dovranno contenere un numero di preferenze pari agli incarichi da attribuire.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e riportati in apposito archivio con numeri progressivi e siglati dal Presidente e dal Segretario medesimo. Esse vanno inviate al Comune di Sassari così come stabilito dalla Legge Regionale n.3 del 5 marzo 2008, art. 7, comma 26, per il controllo di legittimità.

## Art. 19

## Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, che svolge funzioni di Presidente dello stesso Consiglio, e da un numero di Consiglieri, variabile da quattro a sei, eletti fra gli Utenti o loro delegati permanenti che siano eleggibili a Consiglieri Comunali.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e può operare in regime di prorogatio per un massimo di sei (6) mesi.

I singoli componenti sono rieleggibili.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione ascendenti o discendenti legittimi e naturali, collaterali e affini entro il primo grado.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sui seguenti argomenti:

1. Convocazione dell'Assemblea
2. Ruoli per la riscossione dei contributi
3. Acquisti od alienazioni immobiliari per l'esecuzione dei lavori deliberati dall'Assemblea
4. Progetti ed esecuzione dei lavori che non siano di competenza dell'Assemblea a termine dell'art. 13 n. 6 del presente Statuto
5. Autorizzazioni a stare in giudizio
6. Storni di fondi per le spese ordinarie e prelevamenti dal fondo di riserva
7. Occupazioni temporanee di cui agli art. 9 e 14 del D.L.Lgt 1.9.1918 n 1446 e s.m.i..



8. Spese di ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nomina dei collaudatori dei lavori per conto del Consorzio.
9. Deliberare in caso d'urgenza su tutti gli affari di competenza dell'Assemblea.
10. Nomina del Segretario del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla predisposizione dei Bilanci preventivi e consuntivi.

#### Art. 20

##### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione e dovrà contenere gli stessi elementi dell'art. 14.

Le adunanze sono valide con l'intervento almeno la metà dei Consiglieri e del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono votate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di votazione a scrutinio segreto, la parità comporta il rigetto.

#### Art. 21

##### Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere redatti dal Segretario e riportati in apposito archivio con numeri progressivi e siglati dal Presidente e dal Segretario medesimo.

#### Art. 22

##### Nomina del Presidente del consorzio

Il Presidente del Consorzio viene eletto dall'Assemblea degli Utenti.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età.

In caso di dimissioni, il predetto Consigliere sostituisce il Presidente sino alla prima Assemblea Generale.

---

Art. 23  
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- 1) Convoca e presiede le assemblee degli Utenti e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
- 2) Da esecuzione alle deliberazioni relative;
- 3) Presiede agli incarichi, personalmente o a mezzo di un consigliere da lui delegato,
- 4) Stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
- 5) Promuove e sostiene le azioni possessorie;
- 6) Rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte a terzi;
- 7) Promuove gli atti conservativi dei diritti del Consorzio;
- 8) Firma unitamente al Segretario i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- 9) Vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

Art. 24  
Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea degli Utenti. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri più un supplente scelti fra gli Utenti e rimane in carica quattro (4) anni; elegge al suo interno il Presidente.

Art. 25  
Rimborso spese

Le funzioni di Presidente, di Consigliere d'Amministrazione e di Revisore dei Conti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 26  
Decadenza dalle cariche

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono dall'incarico quando si siano assentati ingiustificatamente per due riunioni consecutive; agli stessi subentra il primo dei non eletti.

## Art. 27

## Nomina del Segretario

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Segretario del Consorzio le cui competenze verranno determinate nel provvedimento di incarico. Il Segretario dovrà essere inquadrato con incarico di collaborazione e/o di lavoro in base alla normativa vigente. La retribuzione è stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà comunicata all'Assemblea Generale ed andrà a gravare sulle quote consortili ai sensi dell'art. 3 del D.L. lgt. 1 settembre 1918 n. 1446 e s.m.i.. La durata massima del contratto è determinata in anni due (2), rinnovabile su volontà del singolo Consorzio.

È fatta salva la possibilità di formare uno Staff di segreteria.

## Art. 28

## Ulteriori competenze dei Consorzi

- 1) Il Consorzio delibera in materia di funzionalità delle strade consortili ed in particolare sulle autorizzazioni ad aprire accessi ai fondi, ad eseguire scavi e canali, ad effettuare piantagioni di ogni genere in adiacenza della strada medesima alla quale questi possano recare danno; tutto ciò nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio di manomissione del suolo pubblico e del Codice della Strada.<sup>6</sup>
- 2) Il Consorzio, può disporre il taglio delle siepi e dei rami dei privati che pregiudicano la sicurezza del transito dei veicoli e dei pedoni addebitandole la spesa agli inadempienti mediante iscrizione a ruolo.<sup>7</sup>
- 3) Il Consorzio segnalerà alle Autorità competenti il mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte dei consorziati e degli utenti, relativamente a:
  - a) distanze dalle strade di manufatti, muri di recinzione in occasione delle loro realizzazioni, ristrutturazione e rifacimento, nonché di alberi e siepi in occasione della loro messa a dimora. (per queste opere si dovranno applicare le disposizioni vigenti).
  - b) apertura di accessi ai lotti, (gli accessi dovranno essere realizzati in modo che i veicoli che vi transitino non ingombrino la strada o vi creino pericolo nelle fasi di manovra).
- 4) Il Consorzio potrà, comunque, intervenire direttamente per eliminare le oggettive situazioni di pericolo e degrado, e contemporaneamente promuovere il recupero, dai trasgressori, degli oneri sostenuti per la eliminazione dei problemi, tramite l'iscrizione a ruolo.

<sup>6</sup> Art. 14 D.L. lgt. 19 Art. 17 Codice della Strada  
18 la Rocca pagg. 187 – 188  
Art. 17 Codice della Strada

<sup>7</sup>

- 5) I Proprietari delle strade private che confluiscono nella strada consortile hanno l'obbligo di impedire la formazione e lo scarico dei detriti e dei liquidi di qualsiasi natura, che possano arrecare danno o pericolo alla strada consortile medesima ed alla circolazione su di essa.
- 6) Il Consorzio potrà segnalare le trasgressioni più gravi alle autorità competenti, fatta salva Ogni Consorzio dovrà provvedere alla stipula di un'assicurazione per la Responsabilità Civile per danni causati dall'uso della strada vicinale. Ogni Consorzio potrà parimenti richiedere polizze fideiussorie a garanzia della buona esecuzione dei lavori appaltati da terzi.

#### Art. 29

##### Controllo sugli organi e atti del Consorzio

Il controllo sugli organi e sugli atti dei Consorzi fra Utenti di Strade Vicinali è esercitato dal Comune di Sassari per mezzo del Segretario Generale secondo la normativa vigente e le procedure di cui ex legge Regionale n. 62/1978 e L.R. 38/1994 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n.3 del 5 marzo 2008, art. 7, comma 26, per il controllo di legittimità. A tal fine sarà costituita nell'Ente apposita Unità Organizzativa.

#### Art. 30

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 31

##### Esazione delle entrate

Il servizio di esazione dei contributi, a mezzo ruoli, viene effettuato tramite un ente di riscossione riconosciuto. Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario.

Tutte le altre entrate dovranno essere riscosse dal Tesoriere su presentazione di regolari reversali d'incasso a firma del Presidente e del Segretario del Consorzio; analogamente tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dal Tesoriere su presentazione di regolari mandati di pagamento firmati come sopra. Fatte salve disposizioni telematiche concernenti la Tesoreria.

## Art. 32

## Norme da applicare ai lavori

Per l'esecuzione dei lavori ordinari, straordinari o d'urgenza, i Consorzi si attengono alle disposizioni di cui al D.lgv. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 207/2010, ed in generale a tutte le disposizioni in materia di LL.PP. e alle norme del T.U.E.L. D.P.R. 167/2000. A richiesta dei Consorzi le progettazioni, affidamento, direzione lavori e contabilità dei predetti lavori potranno essere eseguite dai competenti uffici tecnici del Comune previa accettazione scritta.

## Art. 33

## Comitato dei Presidenti

È istituita un Comitato di Coordinamento tra i Presidenti dei Consorzi delle Strade Vicinali al fine di sostenere e rappresentare le problematiche comuni e generali di tutti i Consorzi.

I Componenti del Comitato, in numero minimo di cinque (5), sono eletti dall'Assemblea Generale dei Presidenti dei Consorzi. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore ed un Segretario e rimane in carica quattro (4) anni.

## Art. 34

## Assemblea dei Presidenti

L'Assemblea è costituita esclusivamente dai Presidenti dei Consorzi che vi partecipano personalmente o per delega ad altro presidente.

## Art. 35

## Riunioni del coordinamento

Il Comitato di Coordinamento dei Presidenti delibera a maggioranza sulle proposte formulate e le propone all'Assemblea dei Presidenti.

Per il funzionamento del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea dei Presidenti si rimanda al regolamento approvata dall'Assemblea medesima.

## Art. 36

## Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo le pubblicazioni e i controlli di legge.

## Art. 37

## Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del D.L.igt. 1 settembre 1918 e s.m.i., dalla L. 12 febbraio 1958 n. 126 e loro m.i, nonché dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna e ai regolamenti del comune di Sassari.